

Causa C-37/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

24 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Tribunal d'arrondissement (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

24 gennaio 2020

Ricorrente:

WM

Convenuto:

Luxembourg Business Registers

I. Oggetto del procedimento principale

- 1 Il 5 dicembre 2019, il ricorrente, WM, ha citato il gruppo di interesse economico Luxembourg BUSINESS REGISTERS (in prosieguo: il «G.I. E. LBR») dinanzi al tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) al fine di ottenere la riforma della decisione del G.I. E. LBR del 20 novembre 2019. Detta decisione ha respinto la domanda del ricorrente diretta a riservare per un periodo di tre anni l'accesso alle informazioni che lo riguardano, per quanto concerne la sua qualità di beneficiario economico della società immobiliare YO, soltanto alle autorità nazionali, agli istituti di credito e agli istituti finanziari nonché agli ufficiali giudiziari e ai notai che agiscono in qualità di pubblico ufficiale.
- 2 Il tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo), giudice del rinvio, è chiamato a rispondere alla questione se WM soddisfi i requisiti di legge ai fini della limitazione dell'accesso all'informazione riguardante la sua qualità di beneficiario economico della società immobiliare YO.

II. Contesto normativo

1. Diritto dell'Unione

- Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE.
- 3 A termini dei considerando da 14 a 16 e 36 della direttiva 2015/849, come modificata:

«(14) La necessità di informazioni accurate e aggiornate sul titolare effettivo è un elemento fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti occultare la propria identità dietro una struttura societaria. Gli Stati membri dovrebbero pertanto assicurare che i soggetti giuridici costituiti nel loro territorio in conformità del diritto nazionale ottengano e conservino informazioni adeguate, accurate e attuali sulla loro titolarità effettiva, oltre alle informazioni di base quali il nome della società, l'indirizzo e la prova dell'atto costitutivo e della titolarità legale. Allo scopo di promuovere la trasparenza al fine di contrastare l'abuso dei soggetti giuridici, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le informazioni sulla titolarità effettiva siano archiviate in un registro centrale situato all'esterno della società, in piena conformità con il diritto dell'Unione. A tal fine, gli Stati membri possono utilizzare una banca dati centrale che raccolga le informazioni sulla titolarità effettiva, o il registro delle imprese, ovvero un altro registro centrale. Gli Stati membri possono decidere che i soggetti obbligati siano responsabili della tenuta del registro. È opportuno che gli Stati membri si assicurino che, in ogni caso, tali informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti e delle FIU e siano fornite ai soggetti obbligati quando procedono all'adeguata verifica della clientela. Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché sia garantito l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati, ad altre persone che siano in grado di dimostrare un interesse legittimo in relazione al riciclaggio, al finanziamento del terrorismo e ai reati presupposto associati, quali la corruzione, i reati fiscali e la frode. Le persone che sono in grado di dimostrare un interesse legittimo dovrebbero avere accesso alle informazioni sulla natura e la portata dell'effettivo interesse detenuto, consistente nel suo peso approssimativo.

(15) A tal fine gli Stati membri dovrebbero poter consentire, ai sensi del diritto nazionale, un accesso più ampio di quello stabilito dalla presente direttiva.

(16) È opportuno che l'accesso tempestivo alle informazioni sulla titolarità effettiva sia effettuato in modo tale da evitare qualsiasi rischio di divulgazione di informazioni riservate della società interessata.

(...)

(36) Inoltre, allo scopo di garantire un approccio proporzionato ed equilibrato e di tutelare il diritto alla vita privata e alla protezione dei dati personali, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere in circostanze eccezionali, qualora le informazioni esponano il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, deroghe alla comunicazione delle informazioni sulla titolarità effettiva attraverso i registri che contengono informazioni sulla titolarità effettiva e l'accesso a esse. (...).

- 4 L'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva 2015/849, come modificata, dispone quanto segue:

«In circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale, qualora l'accesso di cui al paragrafo 5, primo comma, lettere b) e c), esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per la legge, gli Stati membri possono prevedere una deroga a tale accesso a tutte o parte delle informazioni sulla titolarità effettiva, caso per caso. Gli Stati membri assicurano che tali deroghe siano concesse previa una valutazione dettagliata della natura eccezionale delle circostanze. (...).

2. Diritto nazionale

- 5 La direttiva 2015/849 è stata trasposta nel diritto lussemburghese mediante la legge del 13 gennaio 2019, recante istituzione di un registro dei titolari effettivi.
- 6 Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della legge del 13 gennaio 2019:

«Un ente registrato o un titolare effettivo possono chiedere, caso per caso e nelle circostanze eccezionali di seguito indicate, sulla base di una domanda debitamente motivata rivolta al gestore, di riservare l'accesso alle informazioni di cui all'articolo 3 alle autorità nazionali, agli istituti di credito e agli istituti finanziari nonché agli ufficiali giudiziari e ai notai che agiscono nella loro qualità di pubblico ufficiale, qualora tale accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, o qualora il titolare effettivo sia minore di età o altrimenti incapace per legge».

III. Fatti

- 7 Il ricorrente, WM, è beneficiario economico di 35 società commerciali e della società immobiliare YO. Ciascuna di dette società ha chiesto che l'accesso a tale informazione, quale definita all'articolo 3 della legge del 13 gennaio 2019, sia limitato, per quanto riguarda il ricorrente, conformemente all'articolo 15 della medesima legge, in quanto la divulgazione di detta informazione esporrebbe lui e i suoi familiari, in modo rilevante, reale e attuale, a «un rischio sproporzionato di

frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione». Tali domande sono state respinte con decisioni del G.I. E. LBR del 19 e 20 novembre 2019; quella riguardante la società immobiliare YO reca la data del 20 novembre 2019.

IV. Argomenti delle parti

I. WM

- 8 Il ricorrente afferma che le sue funzioni di rappresentante societario di società commerciali attive a livello internazionale con il nome commerciale XN lo portano a recarsi regolarmente in paesi con regimi politici instabili ed esposti ad un elevato tasso di criminalità comune, il che determina nei suoi confronti un grave rischio di rapimento, sequestro, violenze e perfino di morte. Il rischio sarebbe ancora più grave qualora fosse divulgato che egli è dirigente e beneficiario economico di questa o quella persona giuridica, in quanto tale qualità farebbe sorgere la presunzione che egli sia proprietario di dette persone giuridiche e che un tentativo di sottrazione di fondi a suo danno sarebbe a maggior ragione redditizio. Tali circostanze costringono il ricorrente, in particolare, a munirsi di una scorta personale e a stipulare un specifica polizza assicurativa a copertura del rischio di rapimento, i cui premi aumenterebbero notevolmente qualora fosse rivelata al pubblico la sua qualità di beneficiario economico delle società in questione.
- 9 Il ricorrente deduce due argomenti a sostegno della sua domanda.
- 10 Da un lato, la tutela accordata dalla legge mediante la possibilità di limitare l'accesso all'informazione relativa alla qualità di beneficiario economico non dovrebbe essere valutata in relazione alle persone giuridiche, bensì in relazione alla persona del beneficiario economico. Un approccio diverso snaturerebbe il senso della legge e la nozione di beneficiario economico. Occorrerebbe quindi verificare se il beneficiario economico corra, in tale qualità, un rischio maggiore. Sarebbe irrilevante il fatto che nel caso di specie la società immobiliare YO non svolga un'attività particolarmente rischiosa o tale da comportare di per sé un rischio accresciuto.
- 11 Dall'altro, la qualità di beneficiario economico dovrebbe essere esaminata tenendo conto di tutte le persone giuridiche nelle quali il ricorrente ha siffatta qualità e non soltanto della società immobiliare YO. La possibilità di limitare l'accesso all'informazione è accordata in ragione del rischio soggettivo che una determinata persona corre in quanto beneficiario economico di una persona giuridica. Sarebbe accordata una tutela indivisibile che ricomprende tutti gli enti nei quali una persona fisica ha la qualità di beneficiario economico allorché questa persona fisica goda di tale tutela per uno solo di detti enti.

1.2 G.I. E. Luxembourg Business Registers

- 12 Il G.I.E LBR ritiene che la situazione del ricorrente non risponda ai requisiti di legge.
- 13 Esso sottolinea la filosofia generale delle disposizioni dell'Unione europea alla base della legge del 13 giugno 2019, che consisterebbe nel garantire il più ampio accesso possibile alle informazioni sull'identità dei beneficiari economici delle persone giuridiche. L'articolo 15 della legge del 13 gennaio 2019, in quanto deroga al principio generale, dovrebbe essere interpretato restrittivamente.
- 14 Il G.I. E. LBR nega che WM possa far valere «circostanze eccezionali» o l'esposizione «a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione», come richiesto dalla legge.
- 15 Per quanto riguarda la nozione di «circostanze eccezionali», il G.I. E. LBR ritiene che le condizioni materiali nelle quali il ricorrente esercita le sue attività o la situazione patrimoniale del beneficiario economico non siano circostanze eccezionali, in quanto ammettere il contrario condurrebbe a far godere molte persone della deroga di cui all'articolo 15 della legge del 13 gennaio 2019 e svuoterebbe quest'ultima di gran parte della sua sostanza.
- 16 Per quel che concerne la nozione di «rischio», il G.I. E. LBR sostiene che il rischio deve essere grave, reale e attuale ed incombere effettivamente sulla persona del beneficiario economico. Esso nega che l'accesso all'informazione relativa alla qualità di WM di beneficiario economico della società immobiliare YO «comporti un aumento sproporzionato dei rischi per il beneficiario economico». Esso contesta in particolare che se ne possano trarre conclusioni sulla situazione patrimoniale del beneficiario economico o che, supponendo che se ne possa dedurre la situazione patrimoniale, ciò possa comportare un aumento sproporzionato dei rischi.
- 17 Il G.I. E. LBR rileva inoltre che, per quanto riguarda la società immobiliare YO, WM figura come socio nel registro delle imprese e che la nozione di socio si identificerebbe in generale con quella di beneficiario economico. Orbene, le informazioni contenute nel registro delle imprese sarebbero comunque accessibili al pubblico, sicché il ricorrente non avrebbe alcun interesse alla limitazione dell'accesso all'informazione sulla qualità di beneficiario economico.
- 18 Il G.I. E. LBR precisa inoltre che il motore di ricerca del registro dei beneficiari economici non consentirebbe di effettuare ricerche partendo dai nomi dei beneficiari economici, ma soltanto di selezionare persone giuridiche per verificare l'identità dei relativi beneficiari economici. Pertanto, la strutturazione del suo sistema non consentirebbe, salvo a prezzo di notevoli sforzi, di identificare tutte le organizzazioni per le quali una persona fisica sarebbe dichiarato beneficiario economico.

V. Valutazione del giudice del rinvio

1. Sulla nozione di «circostanze eccezionali»

- 19 Per beneficiare della restrizione dell'accesso ai suoi dati, prevista dall'articolo 15, paragrafo 1, della legge del 2019, il beneficiario economico deve dimostrare di trovarsi in «*circostanze eccezionali*».
- 20 Il legislatore lussemburghese ha trasposto la nozione di «circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale», contenuta nell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva 2015/849, con l'espressione «circostanze eccezionali di seguito indicate», ritenendo che «[u]n rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione costituiscono di per sé circostanze eccezionali che possono giustificare una richiesta di limitazione dell'accesso ad informazioni contenute nel [registro dei titolari effettivi]» (parere della Commissione Giustizia della Camera dei deputati, che riprende l'identica posizione del Governo espressa nei commenti sugli emendamenti governativi dell'8 ottobre 2018).
- 21 Il giudice del rinvio si chiede tuttavia se il riferimento operato dalla direttiva a precisazioni che devono essere apportate dal diritto nazionale possa ridursi, nell'ambito di quest'ultimo, ad un rinvio «a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione», nozioni che fanno già parte delle condizioni di applicazione del regime giuridico derivante dal diritto dell'Unione, e quali conseguenze debba eventualmente trarre il giudice nazionale dal silenzio della sua legge nazionale sulle precisazioni da apportare alla nozione di «circostanze eccezionali».

2. Sulla nozione di «rischio»

- 22 Il beneficiario economico deve inoltre dimostrare che l'accesso ai suoi dati lo esporrebbe «a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione». A tale proposito la legge di trasposizione ha ripreso in sostanza i termini dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva 2015/849, come modificata.
- 23 Il giudice del rinvio osserva tuttavia che la nozione di rischio da prendere in considerazione è stata modificata con l'adozione della direttiva di modifica 2018/843, passando dall'esposizione «al rischio di frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione» all'esposizione «a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione». Tale evoluzione, con l'aggiunta del requisito della «sproporzione», potrebbe essere considerata un inasprimento, a scapito dei beneficiari economici, delle condizioni per poter beneficiare della limitazione dell'accesso.
- 24 Il giudice del rinvio rileva inoltre che, nella versione francese della direttiva, la condizione è formulata in due modi diversi: al considerando 36 si parla di esposizione «à un risque disproportionné [– senza che il testo contenga una

virgola in questo punto –] de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion de fonds, de harcèlement, de violence ou d'intimidation», mentre l'articolo 30 menziona l'esposizione «à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation». La medesima variazione è rinvenibile nella versione inglese della direttiva ma non, ad esempio, nella versione tedesca [e nemmeno nella versione italiana; NdT].

- 25 Tale variazione consentirebbe due interpretazioni possibili. Secondo la prima, sussiste la condizione del rischio se il beneficiario economico è esposto ad un rischio sproporzionato, a prescindere dalla sua natura, o ad una serie di altri rischi specifici (frode, rapimento, estorsione, violenza o intimidazione) che tuttavia non devono necessariamente essere sproporzionati. In base alla seconda, la condizione del rischio sussiste se il beneficiario economico è esposto alla serie di rischi sopra menzionati e in ciascun caso il rischio è specifico e sproporzionato.
- 26 Poiché l'imprecisione del testo non può essere risolta attraverso l'esame dei lavori preparatori della direttiva 2018/843, ne derivano la necessità di un'interpretazione e il rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 27 Inoltre, la definizione della nozione di «rischio» solleva, secondo il giudice del rinvio, il quale richiama il motivo dedotto da WM, la questione se il rischio di cui trattasi debba essere esaminato tenendo conto soltanto della persona del beneficiario economico nei suoi rapporti con una specifica persona giuridica in relazione alla quale egli è beneficiario economico e per la quale chiede che sia limitato l'accesso, oppure se si debbano prendere in considerazione i rapporti fra tale persona, in quanto beneficiario economico, e altre persone giuridiche che potrebbero essere atti a far sorgere o ad aggravare il rischio. Il giudice del rinvio ritiene che possa essere opportuno esaminare se, per connotare il rischio, si possa prendere in considerazione una qualità diversa da quella di beneficiario economico in un altro ente, come quella di rappresentante societario, di dipendente o di partner/coniuge del beneficiario economico, del rappresentante societario o di un dipendente.
- 28 Il giudice del rinvio si chiede infine, rinviando all'argomentazione del G.I.E LBR, se il fatto che sia notorio che WM è beneficiario economico delle persone giuridiche attive con il nome XN o, quanto meno, che egli è coinvolto nelle medesime persone giuridiche, o il fatto che tale informazione sia facilmente accessibile con mezzi diversi dalla consultazione del registro dei beneficiari economici, produca un effetto a vantaggio del ricorrente. Occorrerebbe quindi sottoporre una questione su tale punto alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

3. Sulla nozione di rischio «sproporzionato»

- 29 Il giudice del rinvio afferma che il criterio della «sproporzione» sembra comunque applicabile ai fini dell'esame di una domanda diretta a limitare l'accesso alle

informazioni relative ad un beneficiario economico, a prescindere dalla circostanza che il rischio sia generico o specifico.

- 30 L'applicazione del criterio invita alla ponderazione di due interessi parimenti meritevoli di tutela. L'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva 2015/849 pone quindi la questione relativa a quali interessi in conflitto debbano esser protetti nell'ambito della sua applicazione. Una prima interpretazione della disposizione, alla luce dell'obiettivo sotteso alla direttiva 2015/849, induce a contrapporre, da un lato, l'obiettivo di trasparenza perseguito da detta direttiva per favorire la lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo e, dall'altro, la tutela dell'integrità fisica, morale e patrimoniale del beneficiario economico che potrebbe essere lesa da atti di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione commessi da terzi.
- 31 Una seconda interpretazione tiene conto dei considerando della direttiva che precedono il testo normativo e servono a valutarne la portata. Il criterio della sproporzione, assente nella direttiva 2015/849, è stato introdotto dalla direttiva 2018/843, in particolare al considerando 36. Quest'ultimo menziona il diritto al rispetto della vita privata, il che sembra corrispondere ad un ambito al contempo più ampio e più ristretto degli aspetti relativi alla tutela dell'integrità fisica, morale e patrimoniale (presi in considerazione attraverso l'intento di prevenire un rischio in generale e/o rischi di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione), nonché il diritto alla protezione dei dati personali, il che, di nuovo, sembra una considerazione più limitata rispetto alla tutela dell'integrità fisica, morale e patrimoniale.

VI. Motivazione del rinvio

- 32 Tenuto conto di tutte le precedenti considerazioni e delle incertezze che circondano l'interpretazione dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849, necessaria al fine di statuire sulla controversia principale, il Tribunal d'arrondissement de Luxembourg (Tribunale circoscrizionale di Lussemburgo) chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni di seguito formulate.

VII. Questioni pregiudiziali

- 33 Questione n. 1, sulla nozione di «circostanze eccezionali»

1 a) Se l'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte

in cui subordina la limitazione dell'accesso alle informazioni concernenti il beneficiario economico a «*circostanze eccezionali stabilite dal diritto nazionale*», possa essere interpretato nel senso che autorizza un ordinamento nazionale a definire la nozione di «*circostanze eccezionali*» soltanto come equivalente «*a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione*», nozioni che costituiscono già una condizione di applicazione della limitazione dell'accesso attraverso la formulazione del succitato articolo 30, paragrafo 9.

1 b) In caso di risposta negativa alla questione n. 1 a, e nell'ipotesi in cui la normativa nazionale di trasposizione abbia definito la nozione di «*circostanze eccezionali*» soltanto mediante rinvio alle nozioni inoperanti di «*[a] un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione*», se il succitato articolo 30, paragrafo 9, vada interpretato nel senso che consente al giudice nazionale di ignorare la condizione delle «*circostanze eccezionali*», oppure detto giudice debba supplire alla carenza del legislatore nazionale determinando in via giurisprudenziale la portata della nozione di «*circostanze eccezionali*». In quest'ultima ipotesi, dal momento che, a termini del succitato articolo 30, paragrafo 9, si tratta di una condizione il cui contenuto è determinato dal diritto nazionale, se la Corte di giustizia dell'Unione europea possa guidare il giudice nazionale nell'assolvimento del suo compito. In caso di risposta affermativa a quest'ultima questione, quali siano gli orientamenti che devono guidare il giudice nazionale nella determinazione del contenuto della nozione di «*circostanze eccezionali*».

34 Questione n. 2, sulla nozione di «rischio»

2 a) Se l'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell'accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici «*à un risque disproportionné, à un risque de fraude, d'enlèvement, de chantage, d'extorsion, de harcèlement, de violence ou d'intimidation*» [*«a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione»*, nella corrispondente versione italiana], debba essere interpretato nel senso che rinvia a un insieme di otto ipotesi, la prima delle quali corrisponde a un rischio generico soggetto alla condizione della sproporzione e i sette successivi corrispondono a rischi specifici sottratti alla condizione della sproporzione, oppure nel senso che esso rinvia a un insieme di sette ipotesi, ciascuna delle quali corrisponde a un rischio specifico soggetto alla condizione della sproporzione.

2 b) Se l'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015[5], relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell'accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici a «*un rischio*», debba essere interpretato nel senso che esso limita la valutazione dell'esistenza e dell'entità di tale rischio ai soli legami intrattenuti dal beneficiario economico con la persona giuridica in relazione alla quale quest'ultimo chiede specificamente che sia limitato l'accesso all'informazione concernente la sua qualità di beneficiario economico, oppure nel senso che esso comporta la considerazione dei legami intrattenuti dal beneficiario economico di cui trattasi con altre persone giuridiche. Qualora si debba tenere conto dei legami con altre persone giuridiche, se si debba tenere conto unicamente della qualità di beneficiario economico in relazione ad altre persone giuridiche oppure se si debba tenere conto di qualsiasi legame intrattenuto con altre persone giuridiche. Qualora si debba tenere conto di qualsiasi legame con altre persone giuridiche, se la natura di tale legame influisca sulla valutazione dell'esistenza e dell'entità del rischio.

2 c) Se l'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015[5], relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui subordina la limitazione dell'accesso alle informazioni relative ai beneficiari economici a «*un rischio*», debba essere interpretato nel senso che esso esclude il beneficio della tutela derivante da una limitazione dell'accesso allorché tali informazioni – per l'esattezza, altri elementi adottati dal beneficiario economico per dimostrare l'esistenza e l'entità del «rischio» –, siano facilmente accessibili ai terzi con altri mezzi di informazione.

35 Questione n. 3, sulla nozione di rischio «sproporzionato»

3) Quali interessi divergenti debbano essere presi in considerazione nell'applicazione dell'articolo 30, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE, nella parte in cui esso subordina la limitazione

dell'accesso alle informazioni relative a un beneficiario economico ad un rischio «sproporzionato».

DOCUMENTO DI LAVORO